



CREDITO DI IMPOSTA SU ATTIVITA' DI R&S

(Art. 1 c. 35 L. 190/2014 - D.M. 27 maggio 2015)

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Attività ammissibili

Tutte le attività attinenti la Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.

Costi eleggibili

- a) i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico:
 - 1) dipendente dell'impresa;
 - 2) in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa.
- b) Quote di ammortamento / canoni di leasing delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio.
- c) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di Ricerca e Organismi equiparati.
- d) Competenze tecniche e private industriali relative a una invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Agevolazione concedibile

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere a) personale e c) contratti di ricerca, e nella misura del 25% della spesa incrementale relativa agli altri costi; per "spesa incrementale" si intende l'eccedenza tra l'ammontare dei costi sostenuti nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione, rispetto alla media riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito di imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro, ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di R&S ammonti almeno a 30.000 euro per anno.

Modalità di fruizione del credito di imposta

Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi; non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.l. 9 luglio 1997 n. 241 (mediante mod. F24).

Al credito di imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1 comma 53 della l. 244/97 e di cui all'art. 34 della l. 388/2000.

Brescia, 2 settembre 2015

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it

Aderente a: